



Comune di Lusiana Conco
Ufficio Tributi



*Regolamento per l'applicazione del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche*

C.O.S.A.P.



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione**
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo**
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**
- Art. 6 - Istruttoria**
- Art. 7 - Conclusione del procedimento**
- Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione**
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**
- Art. 10 - Principali obblighi del concessionario**
- Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione**
- Art. 12 - Subentro nella concessione/autorizzazione. Rinnovo**
- Art. 13 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia**
- Art. 14 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**
- Art. 15 - Occupazioni d'urgenza**
- Art. 16 - Oggetto del canone**
- Art. 17 - Soggetti tenuti al pagamento**
- Art. 18 - Durata delle occupazioni**
- Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale**
- Art. 20 - Determinazione della misura di tariffa base**
- Art. 21 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**
- Art. 22 - Criteri ordinari di determinazione del canone**
- Art. 23 - Riduzioni**
- Art. 24 - Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**
- Art. 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone**
- Art. 26 - Sanzioni**
- Art. 27 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**
- Art. 28 - Funzionario Responsabile**
- Art. 39 - Disciplina transitoria**
- Art. 30 - Entrata in vigore del presente regolamento**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

Art. 2
Occupazioni soggette a concessione

1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Lusiana Conco, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Lusiana Conco e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

2. La servitù di pubblico passaggio sulle aree di proprietà privata comporta l'applicazione del presente Regolamento anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori.

3. È soggetta a concessione anche l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi, manufatti, e altri mezzi destinati a tutelare la pubblica incolumità, effettuata dal proprietario di un immobile che debba effettuare lavori di intervento edilizio a seguito di ordinanza sindacale, o altro provvedimento dell'Amministrazione comunale.

4. Ai fini del presente Regolamento con l'espressione "Spazi ed aree pubblici" si intendono, in via esemplificativa, strade, piazze, corsi, canali, rivi, portici, parchi, aree, giardini, e le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti ad essi.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da venditori ambulanti precari nelle aree di mercato/fiere. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Ufficio Tributi, il quale provvede a dare

comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- b) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- c) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- d) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- f) Marca da bollo secondo la vigente normativa.

La domanda, nel caso in cui l'Ufficio tributi lo ritenesse necessario deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetrie, identificativi catastali o altra documentazione richiesta dall'Ufficio).

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta scritta o verbale, di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla richiesta.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, termina l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il Responsabile del procedimento nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Funzionario responsabile per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario responsabile del tributo previo versamento di eventuali oneri, se dovuti, da parte del richiedente come segue:

- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Funzionario responsabile sentito l'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo sarà restituita entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dopo aver appurato l'inesistenza di danni previa attestazione da parte del personale Comunale preposto al controllo sul territorio.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- b) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- c) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- d) versare la tassa dovuta, ed integrare, il versamento nel caso di rinnovi;
- e) lasciare il suolo pubblico libero da eventuali rifiuti prodotti e derivanti dall'occupazione stessa;
- f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in ripristino lo stato dell'area al cessare di questa;
- g) esibire l'atto ad esso rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione, manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Ufficio Tributi. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Le occupazioni richieste ai fini di propaganda politica, elettorale, referendaria o raccolta firme non potranno essere posizionate nelle immediate vicinanze di luoghi di culto e/o luoghi dove viene svolta attività ricreativa, ma troveranno accoglimento in altro luogo che di volta in volta sarà valutato dall'Amministrazione in base al tipo di occupazione richiesta.

Art. 11

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 12

Subentro nella concessione/autorizzazione. Rinnovo

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
5. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.
6. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
7. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 13

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. Il Funzionario Responsabile può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, dandone comunicazione all'interessato.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.
3. Nel caso di manifestazioni aventi finalità turistica, di promozione culturale, storica o commerciale del paese, o a seguito di qualsiasi evento per il quale se ne ravveda la necessità, l'Amministrazione può sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione già in essere in qualsiasi momento dopo averne data comunicazione scritta al concessionario.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia sarà rimborsato il canone eventualmente corrisposto e limitato al solo periodo di mancata occupazione;
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 14

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'Ufficio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Ufficio Tributi e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 16

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicato alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, Comunità Montana, gli enti pubblici di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
 - b) le occupazioni con passi carrabili;
 - c) le occupazioni con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - d) le tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali;

- e) fioriere, portabiciclette;
- f) gli innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) occupazioni occasionali di pronto intervento;
- h) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, di promozione sociale, sportive, politiche, pubbliche ricorrenze o festività organizzate direttamente da Enti e/o associazioni non aventi attività commerciali e senza scopo di lucro o da ONLUS. L'assenza di ogni finalità di lucro della manifestazione è attestata dal rappresentante legale del soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, soggetta a controllo nei modi e termini di cui al DPR 445/2000;
- i) le occupazioni realizzate dalla PRO-loco, dai comitati, dalle Parrocchie in occasione delle Sagre, dei festeggiamenti del Santo Patrono e delle feste di quartiere e/o frazioni a condizione che i suddetti eventi siano di pubblico interesse, cioè rivolti a tutta la frazione e/o quartiere e non abbiano finalità di lucro. Gli organizzatori attestano le suddette condizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, soggetta a controllo nei modi e termini di cui al DPR 445/2000;
- j) occupazioni effettuate da partiti, gruppi e movimenti politici per propaganda elettorale.

4. Nel caso di occupazioni effettuate con banchetti, gazebo, stand e qualsiasi altra forma di occupazione realizzate da soggetti di cui ai commi h) e i) del presente articolo, che abbiano finalità commerciali, le stesse saranno assoggettate a pagamento per la sola parte nella quale viene esercitata l'attività commerciale.

5. Per le manifestazioni per le quali si riconosce una particolare ulteriore rilevanza in termini di interesse pubblico, connesso alla valenza dei suddetti eventi anche ai fini della stessa immagine turistica del Comune di Lusiana Conco, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può essere applicata l'esenzione totale dal pagamento del canone.

6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, purchè la sosta non si protragga per più di un'ora.

7. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora, non hanno bisogno di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

Art. 17

Soggetti tenuti al pagamento

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 18

Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

1. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 10 anni.

2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultate dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal Comando Vigili Urbani, sono considerate sempre temporanee.

Art. 19

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati sulla base di questi elementi:

a) classificazione delle strade;

b) valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.

Sono previsti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività anche in relazione alle modalità di occupazione. Le aree del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

A tal fine, si considera di suddividere il territorio comunale di Lusiana Conco come di seguito:

	Lusiana	Conco
Zona 1	Lusiana centro storico da Piazza IV Novembre fino alle vie di cui alla zona 2	Conco capoluogo e zone turistiche (Galgi, Bocchetta, Val Lastaro, Puffele, Monte Cogolin, Crose Stevan)
Zona 2	Frazioni e contrade maggiori (Cobbaro – Scießere – Vitarolo – Santa Caterina – Piazza Campana – Velo – Valle- Laverda	Frazioni e contrade maggiori (Fontanelle, Rubbio, Gomarolo, Tortima, Brunelli, Caselli, Sandrini, Cunchele, Turchia, Bissacca, Busa, Spelochette, Bertacchi, Ciscati)
Zona 3	Zone periferiche e contrade sparse non comprese nelle precedenti aree	Zone periferiche e contrade sparse non comprese nelle precedenti aree

Art. 20

Determinazione della misura di tariffa base

A. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo, sottosuolo e spazi pubblici escluse quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

occupazione del suolo

I categoria
euro 0.050

II categoria
euro 0.040

III categoria
euro 0.030

B. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo, sottosuolo e spazi pubblici escluse quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

occupazione del suolo

I categoria

II categoria

III categoria

Art.21**Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 20 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,030 e superiore a 20.

3. E' possibile, da parte dell'Organo Competente, in sede di determinazione delle tariffe, graduare il coefficiente così come previsto nel sopraccitato comma 2 sulla base della redditività economica derivante dall'area occupata, istituendo anche delle ulteriori categorie o sub - categorie specifiche all'interno delle varie tipologie di occupazione di seguito elencate:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Esercizi pubblici
Esercizi commerciali in genere
Attività artigianali e industriali
Distributori di carburanti
Spazi soprastanti e sottostanti
Impalcatura, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia
Altre attività

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Esercizi pubblici
Esercizi commerciali in genere
Attività artigianali e industriali
Distributori di carburanti
Spazi soprastanti e sottostanti
Aree di mercato
Impalcatura, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia
Attività spettacolo viaggiante
Cavi condutture e impianti aziende erogatrici pubblici servizi
Occupazioni riscosse direttamente dai vigili in occasione di mercato, mercatini , sagre ecc. da precari
Altre attività

Art. 22**Criteria ordinari di determinazione del canone**

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) che sarà stabilito in fase di approvazione delle tariffe annuali dall'organo competente secondo quanto disposto dall'articolo 21 comma 2). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Il calcolo sarà quindi $TB \times CE \times MQ (ML) \times 365 = yyy$.

1. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone sarà comunque quella annuale.
2. Nel caso in cui un'occupazione permanente venga iniziata in corso d'anno si applicherà il canone per le occupazioni permanenti e/o temporanee a seconda di quale delle due condizioni risulta più favorevole per il contribuente.
3. L'eventuale pagamento come occupazione permanente per l'intero anno non dà diritto ad alcun rimborso.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) che sarà stabilito in fase di approvazione delle tariffe annuali dall'organo competente secondo quanto disposto dall'articolo 21 comma 2).

2. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il giorni di occupazione.

Il calcolo sarà quindi $TB \times CE \times MQ (ML) \times gg = yyy$.

Art. 23 Riduzioni

1. Vista la particolarità della casistica, nel caso di occupazioni effettuate nel soprasuolo pubblico con gru, viene stabilito che le stesse saranno soggette a pagamento solo nella parte di occupazione della base, mentre il braccio sarà esentato dal pagamento del canone.
2. Nel caso in cui la gru soste su area privata, il titolare dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 attestando che il braccio occuperà il soprasuolo pubblico solo in fase di giro e per motivi di sicurezza.
3. Per le occupazioni del soprasuolo pubblico con impalcature sospese di tipo edilizio e che non invadano il suolo pubblico raso terra, viene applicata una riduzione del canone pari al 60%.
4. Nel caso di occupazioni con superficie superiore ai 100 mq. e per un periodo superiore ai 60 giorni l'applicazione del canone sarà totale per i primi 60 giorni, mentre nel periodo successivo sarà applicata una riduzione del canone pari al 50% .
5. Per sostenere l'aspetto commerciale, nonché l'immagine turistica del paese, ai titolari di esercizi commerciali che chiedono la concessione di suolo pubblico viene concessa una percentuale di riduzione pari al 90% esclusi i mesi di luglio e agosto nei quali l'occupazione sarà pagata a canone pieno.

Art. 24 Criteri particolari di determinazione del canone Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue: euro 0.77469 per utente ai sensi

dell' art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997. Nel caso in cui tale importo subisse aggiornamenti ai fini Istat, gli stessi si considerano automaticamente recepiti con il presente regolamento.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a 516.46 euro. La medesima misura di 516.46 euro è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato in 0.77469 euro per utente. Nel caso in cui tale importo subisse aggiornamenti ai fini Istat, gli stessi si considerano automaticamente recepiti con il presente regolamento.

Art. 25

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nell'atto di concessione, mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale oppure mediante bonifico bancario a favore dell'ente indicando data e numero di autorizzazione Cosap a cui si fa riferimento.

2. per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. per importi superiori al euro 516.46, il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in n° 3 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo/giugno/settembre.

Art. 26

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone, né superiore al doppio del canone stesso (cfr. art. 63 – 2° comma – lett. g del D.L.vo n° 446/97).

2. per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285. la decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

Art. 27

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Ufficio Tributi provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con invito ad adempiere nel termine di gg. 15.

3. La notifica dei predetti avvisi è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il

versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio Tributi dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 90 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

6. Non si dà luogo ad alcun rimborso per eccedenze di imposta inferiori ad euro 5,00.

Art. 28

Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile dell'Area di competenza sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al canone in oggetto e all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive le concessioni e/o autorizzazioni, gli avvisi, le revoche, il contenzioso, i provvedimenti relativi e ne dispone gli eventuali rimborsi.

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio Tributi, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 30

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il 01.01.2020.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.